



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela PRIA	Presidente f.f.
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- viste la pronuncia n. 39 del 18 aprile 2016, con cui questa Sezione regionale di controllo ha accertato le gravi irregolarità che saranno più compiutamente esposte in motivazione e la successiva deliberazione n. 76 del 20 luglio 2016, con cui la Sezione ha preso atto delle misure conseguenziali che l'Ente intende intraprendere a decorrere dall'esercizio 2017;
- letta la nota n. 78.440 del 2 dicembre 2016, con cui la Provincia di SAVONA ha chiesto, sostanzialmente, un riesame della pronuncia da parte della Sezione regionale;
- viste le attestazioni rilasciate, in data 26 ottobre 2016, dal Dott. Mario Tarantino, Segretario Generale della Provincia di Savona p.t., sulla sussistenza

delle condizioni richieste dall'articolo 15, comma 2 CCNL 1 aprile 1999, relativamente agli esercizi 2006 - 2009 e quelle rilasciate, in pari data, dalle Organizzazioni sindacali sulla sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 26, comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, relativamente agli esercizi 2006 - 2011;

- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni,

OSSERVA

Questa Sezione regionale di controllo, prendendo spunto dalla Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dai Servizi Ispettivi del MEF dal 2 maggio al 25 giugno del 2012, aveva accertato, con la pronuncia 18 aprile 2016, n. 39, l'illegittima costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, limitatamente all'inserimento, per ogni anno, della somma di euro 89.701, nonché l'illegittima costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ex articolo 26 CCNL del 23 dicembre 1999, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, limitatamente all'inserimento, per ogni anno, della somma di euro 48.000 per *"le nuove competenze attribuite alla Provincia dall'anno 2000"* e di euro 42.000 per *"la riorganizzazione in corso e la creazione del nuovo settore denominato Sviluppo Economico"*, invitando la Provincia a intraprendere, negli anni 2017 - 2022, le azioni di recupero integrale delle somme indebitamente concesse negli anni pregressi mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si sono verificate le erogazioni, sulle risorse presenti nei fondi contrattuali integrativi destinati rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, come espressamente sancito dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Con la nota 14 giugno 2016, n. 31.784, la Provincia ha comunicato di avere deciso di intraprendere le azioni di ripetizione di indebito (definite "azioni di rivalsa") nei confronti di coloro che in passato avevano percepito le somme inserite illegittimamente nei fondi decentrati, al fine di ripartire più equamente il recupero su un numero maggiore di soggetti rispetto a quelli che rimarranno in servizio a partire dal 2017, impegnandosi, comunque, a recuperare le somme sopra indicate direttamente dai due fondi.

La Sezione, con la deliberazione 20 luglio 2016, n. 76 aveva preso favorevolmente atto dell'intendimento dell'Ente, rilevando però la circostanza che la scelta operata (proposizione di azioni giudiziarie nei confronti dei percettori da accompagnarsi al recupero delle somme sui fondi contrattuali) non trovasse conforto nelle circolari interpretative della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014.

Con la nuova nota 2 dicembre 2016, n. 78.440, il Presidente della Provincia, producendo *ex post* le attestazioni del Segretario Generale *pro tempore*, Dott. Mario Tarantino ex articolo 15, comma 4, relativamente agli anni 2006 - 2009 (anni in cui il Tarantino rivestì tale carica) e, relativamente agli anni 2006 - 2011, attestazione delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici i contratti collettivi decentrati integrativi di "sussistenza delle condizioni contrattuali per l'inserimento delle risorse di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL, Area della Dirigenza, del 23 dicembre 1999", chiede di tenere conto, in sede di ottemperanza, delle attestazioni di cui sopra e di "provvedere alla modifica del dispositivo di cui alla richiamata deliberazione n. 39/2016".

Tale richiesta non può essere accolta e deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che ora si espongono.

Il procedimento di controllo operato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, attualmente previsto dall'articolo 148-bis TUEL, può concludersi con pronunce di accertamento che non hanno effetti meramente collaborativi, ma anche imperativi e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti.

A fronte di tali pronunce l'ordinamento prevede, come unico rimedio, il ricorso alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, scaduto il quale la deliberazione diviene inoppugnabile acquisendo un'efficacia assimilabile a quella di un giudicato.


Non si può, pertanto, ipotizzare la possibilità, per l'ente interessato, di chiedere alla Sezione regionale di controllo una rivalutazione della situazione precedentemente esaminata, con eventuale modificazione del dispositivo.

A prescindere dalla circostanza che tale strumento potrebbe facilmente essere utilizzato in termini elusivi, al fine di aggirare il termine perentorio di trenta giorni previsto per il ricorso avanti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, una eventuale deliberazione che riesamini la stessa situazione precedentemente valutata, rientrerebbe nell'ambito della categoria dei provvedimenti di secondo grado, propria della funzione amministrativa e non di quella obiettiva e giustiziale – ancorché non giurisdizionale – esercitata invece dalla Corte dei conti in questa sede, assimilabile *“alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità ... di natura preventiva”* (Corte costituzionale sentenze 7 giugno 2007, n. 179 e 5 aprile 2013, n. 60)

In altre parole non è, purtroppo, consentito alla Sezione regionale di esprimersi una seconda volta sulla stessa fattispecie, se non per valutare – in

una sede che *lato sensu* può essere assimilata ad una sorta di giudizio di ottemperanza - l'idoneità delle misure correttive nel frattempo adottate, potere consumatosi con la deliberazione n. 76 del 2016, con cui la Sezione ha preso atto delle iniziative che la Provincia intendeva intraprendere, tra cui proprio il recupero delle somme sui fondi contrattuali negli anni 2017 - 2022.

L'unica valutazione oggi consentita a questa Sezione è quella relativa agli effetti, in merito ad eventuali fattispecie di responsabilità amministrativo - contabile, che ne potrebbero derivare dal mancato recupero delle somme indebitamente erogate negli anni precedenti, a valere sui fondi della contrattazione integrativa.



OTTEGGERE IL DOCUMENTO
IN UNICO AL (SME II)
(Controllato: Anziani)

P. Q. M.

Visto l'articolo 148-*bis* TUEL,

D I C H I A R A

- inammissibile la richiesta di consentire alla Provincia di Savona di tenere conto delle attestazioni rilasciate dal Segretario Generale p.t. e dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi integrativi decentrati, in sede di esecuzione della pronuncia specifica n. 39 del 2016;
- inammissibile la richiesta di modifica del dispositivo della pronuncia specifica n. 39 del 2016, divenuta inoppugnabile.


D I S P O N E

- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente del Collegio dei Revisori;
- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, alla Procura regionale in sede, per quanto di eventuale competenza;
- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 dicembre 2016


Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)



Il Presidente f.f.

(Angela Prid)



f. Depositato in segreteria il 21-12-2016
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Dott.ssa Antonella Sfellina)

